

# edizioni di legislazione tecnica

---

## **GUIDA ALLE FONTI RINNOVABILI**

*avv. Salvo Renato Cerruto*

### **I N D I C E**

<b>INTRODUZIONE</b> .....	5
<b>GENERALITÀ</b> .....	5
<b>IL SISTEMA ENERGETICO NAZIONALE</b> .....	8
<b>LA CONNESSIONE ALLA RETE</b> .....	10
<b>LE PRINCIPALI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI</b> .....	12
La fonte solare .....	12
La biomassa e il biogas .....	18
La fonte eolica .....	20
La fonte geotermica .....	21
<b>LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA</b> .....	23
<b>LE LINEE GUIDA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI</b> .	30
<b>LE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA</b> .....	35
<b>FONTI RINNOVABILI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	38
<b>GLOSSARIO</b> .....	40
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	45

## SEZIONE NORMATIVA

<i>Sommari</i> .....	46
<b>D. Leg.vo 3 marzo 2011 n. 28,</b> di recepimento della direttiva sulle rinnovabili .....	53
<b>D.M. 10 settembre 2010,</b> contenente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili .....	93
<b>D. Leg.vo 29 dicembre 2003 n. 387,</b> nella versione modificata dal D. Leg.vo n. 28/2011 .....	123
<b>Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009</b> sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili .....	138

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

<i>Legenda</i> .....	189
<i>Testi normativi di riferimento</i> .....	191
<i>Indice cronologico della Giurisprudenza</i> .....	194
<b>Fonti Energetiche Rinnovabili: quadro normativo</b> .....	205
<b>Procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</b> .....	229
<b>Valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e fonti energetiche rinnovabili</b> .....	279
<b>Misure di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili ed altri profili fiscali. Conto Energia</b> .....	327

## LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA.

La realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili soggiace al rispetto di procedure autorizzative che variano a seconda della sua potenzialità.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 12 del D. Leg.vo 29 dicembre 2003 n. 387 (di recepimento della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) il quale esordisce al comma 1 proclamando «*di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*» le opere autorizzate per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (comprese le opere connesse e le infrastrutture allo scopo indispensabili): una qualificazione che costituisce il presupposto essenziale per l'avvio della procedura di esproprio.

In virtù dell'art. 1-octies D.L. n. 105/2010 (inserito dalla legge di conversione n. 129/2010) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Il recente D. Leg.vo 3 marzo 2011 n. 28 ha articolato il regime autorizzativo in base a tre diverse opzioni:

- I) l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003;
- II) la procedura abilitativa semplificata;
- III) la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.

Con futuro decreto ministeriale potranno altresì essere stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili «in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili» (art. 4 comma 6).

### **I) L'autorizzazione unica.**

In coerenza con l'obiettivo di incentivare la diffusione di tali tipologie di fonti energetiche, trova applicazione un *iter* procedimentale ispirato ai canoni di celerità, semplificazione amministrativa e onnicomprensività.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, la Regione provvede a convocare un'apposita Conferenza dei servizi che opera nell'ambito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, che si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo (7 agosto 1990, n. 241).

Sulla durata della procedura autorizzativa si registra un'importante novità.

In origine il comma 4 dell'art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003 fissava in 180 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento: tralasciando la questione relativa alla natura, perentoria o acceleratoria, del termine (su cui ha a lungo dibattuto la giurisprudenza amministrativa) preme evidenziare che la Consulta ha affermato a più riprese che la fissazione di tale termine massimo assume la valenza di *«principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»* che persegue le finalità di semplificazione amministrativa e di celerità e garantisce, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione del procedimento autorizzativo entro tempi definiti (sentenze n. 364 del 09/11/2006, n. 282 del 06/11/2009 e n. 168 del 06/05/2010).

In tema va anche segnalata la problematica che inerisce ai rapporti tra procedimento unico e valutazione di impatto ambientale (VIA): vivace è stato il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare.

Da un lato vi sono state sentenze inclini a configurare il procedimento di VIA come interno rispetto al procedimento unico, in quanto tale privo di rilevanza esterna autonoma: così T.A.R. Piemonte, 25/09/2009, n. 2292; T.A.R. Puglia, 11/09/2007, n. 2107.

A tale filone interpretativo se ne è contrapposto un altro favorevole a riconoscere la loro totale autonomia e reciproca indipendenza, riservando alla VIA il ruolo di procedura esterna rispetto ai lavori della Conferenza di servizi indetta ex art. 12 D. Leg.vo n. 387/2003: hanno aderito a questa tesi, tra le altre, T.A.R. Sicilia, 08/07/2009, n. 1209; T.A.R. Sicilia, 22/05/2009, n. 955; T.A.R. Puglia, 10/01/2008, n. 59. In senso analogo si è pronunciato anche il T.A.R. Veneto nella sentenza n. 265 del 16/02/2011 che, nel decidere un ricorso proposto da alcuni Comuni contro una delibera regionale con cui è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di modulazione elettrica alimentato a gas naturale, da un lato ha ribadito che il provvedimento di VIA è munito di una propria potenzialità lesiva ed autonomamente impugnabile, dall'altro ha anche aggiunto che qualora venga impugnata soltanto l'autorizzazione finale non potranno poi essere sollevate censure relative alla VIA trattandosi di questioni da considerare ormai già considerate e definite.

Il D. Leg.vo n. 28/2011 ha sostituito l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit. che ora così recita: *«Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale»*. A sua volta il richiamato

art. 26 del T.U. ambientale (D. Leg.vo n. 152/2006) fissa in 150 giorni il termine per la conclusione della procedura di VIA.

Sicché, in definitiva, il termine ordinario è stato ridotto (da 180 a 90 giorni) con la espressa previsione, però, che ad esso venga sommato il termine per la procedura di VIA, laddove necessaria.

Il legislatore, quindi, ha inteso risolvere la *vexata quaestio* dei rapporti tra le due procedure nel senso della loro reciproca autonomia e indipendenza. E la medesima impostazione è rinvenibile pure nelle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili le quali, al punto 14.13, statuiscono che ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della legge 241/1990 i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino alla conclusione della VIA, e gli esiti di quest'ultima «confluiscono» nella prima.

Va aggiunto che, in virtù del comma 4-bis dell'art. 12, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto: sulla base del suo tenore letterale, è plausibile ritenere che la norma intenda fare riferimento non solo agli immobili in proprietà, ma anche a quelli sui quali il proponente vanta un diritto reale ovvero un diritto personale di godimento, ad esempio in forza di locazione -anche finanziaria- o di comodato.

In caso di esito positivo dell'istruttoria il proponente otterrà la «autorizzazione unica». Essa:

- in linea generale viene rilasciata dalla Regione (o Provincia delegata); per gli impianti *offshore* viene rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima;
- non può configgere con le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Inoltre ai sensi del comma 6 l'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. Sul punto è intervenuta la Consulta per chiarire che sono tassativamente vietate le misure di compensazione patrimoniale, con cui viene imposto il pagamento di un corrispettivo quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili; devono, invece, ritenersi ammissibili gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene «compensato» dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente (Corte Costituzionale, 26/03/2010, n. 119).

Va aggiunto che in virtù di quanto disposto dal comma 159 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto si considera, sul piano formale, effettuato quando sussiste: I) l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, II) l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, III) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 02/12/2010, n. 34945).

Queste le sanzioni comminate dall'art. 44 del D. Leg.vo n. 28/2011.

La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione unica sono assoggettati a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:

- a) nella misura da 40 a 240 euro per ogni kW termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
- b) nella misura da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.

Va aggiunto che la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei suddetti valori minimo e massimo, e comunque non inferiore a 300 euro.

In queste ipotesi viene fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

## **II) La procedura abilitativa semplificata.**

L'autorizzazione unica non è l'unica strada percorribile.

L'art. 6 del D. Leg.vo n. 28/2011 consente l'applicazione di una procedura semplificata per gli impianti elencati ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si tratta di impianti aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate nella Tabella A allegata al D. Leg.vo n. 387/2003.

È una procedura che ricalca quella della denuncia di inizio attività e si basa sul meccanismo del silenzio-assenso:

- l'interessato presenta al Comune, anche in via telematica, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali: alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
- entro questo termine il Comune notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento in caso di rilevata difformità rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie: in caso contrario, decorso il termine, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita;
- qualora siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990; qualora siano necessari atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca entro 20 giorni una conferenza di servizi;
- la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 3 anni: la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione;
- l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori;
- ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 6 in esame le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di questa procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.

Queste le sanzioni comminate dall'art. 44 del D. Leg.vo n. 28/2011.

Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi realizzati in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto in essa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

Inoltre la violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei suddetti valori minimo e massimo, e comunque non inferiore a 300 euro.

### ***III) Interventi di attività edilizia libera.***

Il comma 11 dell'art. 6 del D. Leg.vo n. 28/2011 rinvia alle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (paragrafi 11 e 12) per l'individuazione degli interventi che vanno considerati attività ad edilizia libera e quindi realizzabili previa mera comunicazione all'amministrazione comunale.

Al contempo viene data alle Regioni e Province autonome la possibilità di estendere l'applicabilità dello strumento della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche (art. 6 comma 11).

Per affinità di argomento si segnala che ai sensi dell'art. 6-bis, al ricorrere di date condizioni, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale; inoltre gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (diversi dagli impianti solari termici e dagli impianti geotermici), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria, sono soggetti alla comunicazione di inizio lavori.

Giova evidenziare che, più in generale, secondo l'attuale formulazione dell'art. 6 comma 2 lett. d) T.U. in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001), come da ultimo modificato dall'art. 7 D. Leg.vo n. 28/2011 tra gli interventi edilizi che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione di inizio lavori al Comune, rientra anche l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, purché fuori dai centri storici.

## Procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

■ «È noto che l'articolo 12 del Dlgs 387 del 2003 prevede che l'autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, «partecipano tutte le amministrazioni interessate». La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell'autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto (cfr. Tar Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché Cgars ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295).»

*T.A.R. Molise, sez. I, 08/03/2011, n. 98*

■ «Le evidenti finalità di semplificazione e accelerazione dell'art. 12, quarto comma, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, sono state sottolineate anche dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Deve pertanto affermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della disciplina statale, che è espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.» [Nella fattispecie è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione ad un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio di un impianto eolico]

*T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 03/03/2011, n. 366*

■ «La norma impugnata prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all'installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo. In più, la disposizione censurata autorizza eccezionalmente l'installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore - in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione - esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell'art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte distorsione nell'accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. In tal modo la norma regionale impugnata frustra l'esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici (sentenza n. 314 del 2009). Ne risulta, così, pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., a ulteriore presidio della libertà d'iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost.. Deve, allora, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009. [...] La norma impugnata, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione

Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Tale regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee guida nazionali previste dall'art. 12, comma 10, del D. Leg.vo n. 387 del 2003, in violazione della tutela dell'ambiente riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. Questa Corte ha, infatti, già precisato che l'art. 12, comma 10, del D. Leg.vo n. 387 del 2003 è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Collocato all'interno della disciplina dei procedimenti finalizzati all'installazione di impianti generatori di energia da fonti rinnovabili, ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio (sentenza n. 166 del 2009). Sicché, non è conforme a Costituzione l'adozione da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del D. Leg.vo n. 387 del 2003, di una normativa tale da produrre l'«impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio (...), dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente» (sentenza n. 119 del 2010). Anche sotto il profilo dell'art. 117, terzo comma, Cost., peraltro, l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del D. Leg.vo n. 387 del 2003 in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che prevede espressamente l'intervento della legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali, mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate. Avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in contrasto con il principio di leale collaborazione (sentenze nn. 168 e 119 del 2010 nonché n. 282 del 2009). Né può assumere valore sanante il fatto che le linee guida nazionali siano state finalmente approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Questa Corte ha di recente chiarito che «l'impossibilità da parte delle Regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione delle indicate linee guida nazionali rende, poi, irrilevante l'adozione di queste ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 (...), nelle more del presente giudizio di costituzionalità» (sentenza n. 344 del 2010). Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009.»

*Corte Costituzionale, 03/03/2011, n. 67*

■ «La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici nella aree della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC; zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi all'interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l'installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti.

Dunque, il divieto aprioristico di realizzazione degli impianti in oggetto svuota di ogni significato la valutazione di incidenza, che invece potrebbe preludere, nei singoli casi, alla praticabilità dell'intervento. L'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale non basta a legittimare l'intervento della norma regionale impugnata, neppure con l'argomento dell'assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell'ambiente. La competenza esclusiva statale in tale materia (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.), infatti, è intesa ad assicurare livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale. L'esigenza di una valutazione

unitaria del sistema «ambiente», insomma, non tollera discipline regionali differenziate, che insidiano l'organicità della tutela complessiva già individuata a livello nazionale.»

*Corte Costituzionale, 03/03/2011, n. 67*

■ «La valutazione del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da FER, in sede di conferenza di servizi, correttamente non tiene in unica ed unilaterale considerazione la promozione dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile avulsa da ogni altro aspetto, dovendosi necessariamente far carico, in un'ottica di bilancio ambientale positivo della complessiva compatibilità dell'opera con plurime esigenze quali ad esempio quelle di tutela della qualità dell'aria. Ciò tanto più là dove l'area liberamente prescelta dall'interessato ricade in zona caratterizzata da valori al limite rispetto agli obiettivi di qualità dell'aria fissati proprio dall'Unione Europea (direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69 CE, 2002/3/CE e, da ultimo, 2008/50/CE). [...] Analogamente è a dirsi per la scelta amministrativa di privilegiare sistemi di produzione di energia da biomassa di carattere cogenerativo, soluzione che risponde al criterio generale di incentivare le strutture più efficienti: ciò non è arbitrario e neppure eccentrico rispetto alla disciplina comunitaria, poiché tende a privilegiare quegli impianti che garantiscono un maggior rendimento energetico unitamente ad un minor impatto ambientale.»

*T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/02/2011, n. 219*

■ «Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009). La disciplina attiene infatti alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del 2010). Ne deriva l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prescrive, per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree.»

*Corte Costituzionale, 11/02/2011, n. 44*

■ «Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE, evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d'installazione d'impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che, come sottolineato dal Consiglio di Stato, corrisponde a «finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas all'effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di tecniche avanzate compatibili con l'ambiente tra i quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale della legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997)» (decisione della sesta Sezione, 9 marzo 2005 n. 971). L'articolo 12, quarto comma del citato decreto legislativo, in particolare, dispone: «Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni». Le evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate anche dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.» [Nella fattispecie, accertata l'illegittimità del silenzio mantenuto dal-

l'amministrazione regionale, è stato ordinato alla Regione Puglia di provvedere in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente relativa all'installazione e all'esercizio di tre parchi eolici]

*T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 18/01/2011, n. 101*

■ «La delibera regionale impugnata parte dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della salvaguardia ambientale; essa però lo persegue per mezzo di un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell'energia eolica (tranne alcune eccezioni). Tale misura non è consentita nel nostro ordinamento. Non lo è in linea generale e non lo è in particolare nel modo qui concretamente realizzato. Queste le ragioni. Va anzitutto ricordato, pur nella diversità delle fattispecie considerate, che la questione della cosiddetta «moratoria eolica» si era già posta all'attenzione, a seguito dell'adozione, nella Regione Puglia, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, recante «Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica» (là si trattava di sospensione, qui, in sostanza, di vero e proprio arresto del settore in attesa della costituzione della società prevista dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010, là si trattava di disposizioni legislative, qui di una semplice delibera della Giunta regionale, in quel caso si trattava di un intervento disposto da una Regione a Statuto ordinario, in questo di misure disposte da una Regione ad autonomia speciale). L'art. 1, comma 1, di tale normativa, prevedeva la sospensione, fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale, di tutte le procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti eolici sul territorio, salvo talune specifiche esclusioni concernenti impianti per autoconsumo ovvero di piccola taglia. La Corte costituzionale, chiamata alla verifica di legittimità del citato comma 1, ne aveva dichiarato l'incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 12, comma 4, del D. Leg.vo 29 dicembre 2003, n. 387, e, per tale via, dell'art. 117, comma 3, Costituzione (sentenza n. 364 del 2006). La Consulta aveva puntualizzato come il settore dell'energia eolica fosse da ritenere afferente alla specifica materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost., rientrasse nell'ambito della legislazione regionale concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i «principi fondamentali della materia» e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate all'adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal legislatore nazionale. Nel contesto suddetto, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la valenza di principio fondamentale della materia eolica all'indicazione contenuta nel comma 4 dell'art. 12 del D. Leg.vo 29 dicembre n. 2003, n. 387, relativa al termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e gestione di aerogeneratori. Non è superfluo poi osservare che la cosiddetta «moratoria» eolica si pone anche in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria in materia; basti qui ricordare che la direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE «direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» ha individuato tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, in particolare, quelli di «ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili», nonché di «razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo» come anche di «garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili». Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla stessa direttiva CE cui il D. Leg.vo 387/2003 ha dato attuazione e, dall'altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. L'art. 12 del D. Leg.vo 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti eolici quali «di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti». Anche

questa qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera impugnata. [...] La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un'autorizzazione unica delineato dall'art. 12, comma 4, del D. Leg.vo n. 387 costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa. (cfr. Corte Cost. n. 124/2010).»

*T.A.R. Sardegna, sez. I, 14/01/2011, n. 37*

■ «L'art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 578 del 20.1.2010, n. 578). L'autorizzazione unica sostituisce quindi tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in essa confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all'esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), mentre le Amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge. Qualora, invece, il singolo parere sia reso al di fuori della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S., ordinanza 14 ottobre 2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11 aprile 2008, n. 295; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297).»

*T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 14/01/2011, n. 35*

■ «Il D. Leg.vo 29 dicembre 2003, n. 387 è stato emanato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica; in particolare, l'art. 12 dello stesso Decreto rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica: a tale norma va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nella quale rientra la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica.»

*T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. I, 14/01/2011, n. 32*

■ «L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, del D. Leg.vo 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto «Protocollo di Kyoto» dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002). La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione

burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un'autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della suddetta previa conferenza di servizi (conf.: Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849). [...] Nel caso di specie, il Comune di Catanzaro, si è negativamente determinata sul rilievo in ordine alla mancata approvazione del previsto «Piano Energetico Ambientale Comunale» per la localizzazione degli impianti eolici. Il rilievo del Comune non appare condivisibile, poiché viene a tradursi, in sostanza, in una sorta di «sospensione sine die» delle richieste di autorizzazione in tale settore, in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003 [recte n. 387/2003, n.d.r.], che esige la conclusione del procedimento entro il termine definito di 180 giorni, in coerenza con le regole della semplificazione amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale (conf.: Corte Cost. sent. 9.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n. 336 del 2005). Ed invero, l'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Va, oltretutto, evidenziato che l'indicazione, da parte delle Regioni, dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti di energia rinnovabile può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dovendosi qualificare l'indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale (Corte Cost.: sent. 26.3.2010 n. 119 e sent. 26.11.2010 n. 344), per cui non è consentito alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (Corte Cost. 29.5.2009 n. 166).»

*T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12/01/2011, n. 32*

■ «La possibilità offerta dall'art. 12, d.l. n. 387 del 2003 di far confluire, nell'ambito di una procedura per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili finalizzata al rilascio di un'autorizzazione unica, anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi (fra cui sicuramente sono da annoverare anche le eventuali procedure espropriative), non può implicare anche che l'eventuale sub-procedimento espropriativo incidentale rimanga confuso ed indistinto nell'ambito della predetta complessa procedura in modo tale da farsi luogo alla disapplicazione di tutte le regole proprie della procedura espropriativa poste anzitutto a presidio dei diritti del proprietario espropriando.»

*T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 11/01/2011, n. 50*

■ «L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è regolata dalla norma statale di principio, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente (sentenze n. 282 del 2009; nn. 194, 168 e 124 del 2010), di cui all'art. 12 del D. Leg.vo n. 387 del 2003, il quale prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione

unica. A tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso D. Leg.vo n. 387 del 2003, sono sottoposti alla disciplina della denuncia di inizio attività (art. 12, comma 5). In particolare, la tabella distingue i suddetti impianti in base alla tipologia di fonte che utilizzano (eolica, soglia 60 kW, solare, soglia 20 kW, etc). Sempre l'indicato art. 12, comma 5, prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività». [...] L'aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al D. Leg.vo n. 387 del 2003, la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, è stato ritenuto illegittimo, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010).»

*Corte Costituzionale, 22/12/2010, n. 366*

■ «Pur non potendosi mettere in dubbio, in linea di principio, la regola legale dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato dal D. Leg.vo n. 387 del 2003, va tuttavia rilevato che con l'entrata in vigore del P.E.A.R.S - piano energetico ambientale siciliano - (art. 105 della L.R. Sicilia n.11/2010), le istanze per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono adeguarsi alle nuove prescrizioni, per cui dovendo le società richiedenti integrare le proprie domande di autorizzazione con la documentazione richiesta dal P.E.A.R.S., necessariamente, da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all'Amministrazione l'intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale (C.G.A., n. 965 del 28 giugno 2010).»

*T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 14/12/2010, n. 14274*

■ «Nel caso di realizzazione di impianti di energia eolica, è inapplicabile l'art. 15 T.U. edilizia 6 giugno 2001, n. 380, che prevede la decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio, atteso che la materia è interamente regolata dall'art. 12 D. Leg.vo 29 dicembre 2003, n. 387. [...] In virtù del comma 159 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 «Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239». In base a tale norma l'avvio della realizzazione dell'iniziativa si considera, sul piano formale, effettuato quando sussiste:

- l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto,
- l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente,
- l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.»

*T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 02/12/2010, n. 34945*

■ «Va osservato che le norme regionali, nella parte in cui prevedono aree non idonee all'installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Questa Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali analoghe a quelle oggetto di scrutinio, in quanto l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dovendosi qualificare l'indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale (sentenza n. 119 del 2010). La Corte ha, in particolare, affermato che la predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un'adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 16 del 2009). L'impossibilità da parte delle Regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione delle indicate linee guida nazionali rende, poi, irrilevante l'adozione di queste ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle more del presente giudizio di costituzionalità. Le impuginate norme regionali, poi, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico, contrastano con l'art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In particolare, viene in rilievo l'art. 12, commi 3 e 4, D. Leg.vo n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione. La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impuginate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). Tale contrasto comporta la violazione dell'indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Leg.vo n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale (sentenza n. 124 del 2010).»

*Corte Costituzionale, 26/11/2010, n. 344*

■ «L'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009 prevede l'applicazione della disciplina della DIA agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie di 100 chilowatt per l'energia eolica e di 200 chilowatt per quella solare fotovoltaica. L'aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al D. Leg.vo n. 387 del 2003, la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, è illegittimo, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 119, 124 e 194 del 2010). La norma censurata finisce per incidere sulla disciplina amministrativa di impianti, costruiti nel territorio regionale, destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali l'art. 12 del D. Leg.vo

n. 387 del 2003, attesa la capacità di generazione degli stessi, superiore a determinati valori di soglia, prevede un'autorizzazione unica, mirata al vaglio dei molteplici interessi coinvolti. Le norme statali di riferimento, citate dalla Regione resistente a giustificazione del proprio intervento, attengono al limitato settore della disciplina edilizia (decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), nella parte in cui essa persegue il contenimento del consumo di energia nelle costruzioni, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, e stabilendo che gli interventi a ciò finalizzati negli edifici e negli impianti industriali, sono equiparati alle opere di manutenzione straordinaria (art. 123). [...] Nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, è necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell'opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell'autorizzazione unica (sentenza n. 249 del 2009), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente.»

*Corte Costituzionale, 11/11/2010, n. 313*

■ «Sull'unicità della procedura di cui all'art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003 si è già pronunciato questo Consiglio con la decisione n. 295 dell'11 aprile 2008, nella quale si è affermato che «in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede «una autorizzazione unica», a seguito di «un procedimento unico», al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l'autorizzazione unica finale». In altri termini «Nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni (...) devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi» (v. anche le decisioni CGA 9 dicembre 2008, n. 1005; 9 dicembre 2008, n. 1006, cit.). Ed invero, l'intento del Legislatore statale è stato chiaramente quello di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione. Onde perseguire tale obiettivo si è operata una drastica semplificazione del relativo procedimento autorizzatorio, realizzata attraverso la concentrazione dell'apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate nell'ambito di un'apposita Conferenza dei Servizi, da svolgere in vista dell'adozione di un unico provvedimento conclusivo dal contenuto espresso e polistrutturato. Rispetto a tale chiaro quadro regolatorio la fattispecie in esame mostra evidenti anomalie: la prima, essenziale deviazione dal modello delineato nella fonte primaria è da ravvisare nella scelta, compiuta in occasione della seduta della Conferenza dei servizi, di condizionare il rilascio dell'autorizzazione unica all'acquisizione del provvedimento riguardante le emissioni in atmosfera. [...] Il modulo procedimentale e di semplificazione amministrativa rappresentato dalla conferenza dei servizi è precipuamente finalizzato alla definizione in un unico contesto di tutte le eventuali difficoltà interpretative od operative connesse a un determinato intervento; dette difficoltà costituiscono peraltro un evento ordinario e prevedibile, e non una circostanza straordinaria e imprevedibile, dell'amministrare. Detto altrimenti e in termini ancora più chiari, ogni Legislatore, nel fissare i termini di durata di un procedimento, tiene conto implicitamente della possibile insorgenza delle difficoltà alle quali si è accennato e comunque postula un'idonea capacità delle amministrazioni di risolverle entro tempi ragionevoli. Anche in questo caso, dunque, non può ricadere sul cittadino o sull'impresa l'ondivaga incertezza mostrata dalle amministrazioni istituzionalmente preposte a determinarsi sul

punto. Senza contare poi che, nel dubbio, gli Assessorati ben avrebbero potuto risolversi, per quanto di rispettiva competenza, per l'adozione di un provvedimento negativo. Ciò che invece era loro precluso era proprio l'impatto che ha posto l'interessata nella necessità di reagire in via giurisdizionale a un inammissibile non liquet. [...] Anche la V.I.A. e la valutazione di incidenza debbono rifluire nel procedimento unico ex art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003. [...] Il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di investimento di cittadini o imprese, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell'aumento del c.d. «rischio amministrativo» e, quindi, in maggiori costi, attesa l'immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento.» (Nella specie è stata accolta la domanda risarcitoria fondata sul ritardo dell'amministrazione nel rilascio di un provvedimento autorizzatorio alle emissioni in atmosfera, cui la conferenza di servizi aveva condizionato il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D. Leg.vo n. 387/2003. Tale ritardo, protrattosi per oltre tre anni, era stato causa della revoca di un contributo comunitario previamente concesso).

*Cons.giust.amm. Sicilia, 04/11/2010, n. 1368*

■ «Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. [...] Deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l'espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell'art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l'autorità competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri. L'obbligo, per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo vigente all'epoca della presentazione dell'istanza; in senso analogo, si veda oggi il novellato art. 20, quarto comma, del Codice dell'ambiente). Analogamente, l'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione». Il successivo quarto comma statuisce che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni. Sussiste pertanto la condizione, rappresentata dal decorso dei predetti termini di conclusione del procedimento senza che l'ente intimato si sia espressamente pronunciato sull'istanza.» [Nella fattispecie è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia alla quale, pertanto, è stato ordinato di provvedere in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente per la valutazione di impatto ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica]

*T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 21/10/2010, n. 3733*

■ «Ben può l'amministrazione pronunciarsi sulla valutazione ambientale anche in mancanza del P.R.I.E., la cui tardiva approvazione da parte degli enti locali finirebbe col costituire una soprassessoria senza limite di tempo non consentita dall'ordinamento in materia.»

*T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24/09/2010, n. 3502*

■ «Non può riconoscersi, in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, una potestà dei Comuni di denegare il relativo nulla-osta ovvero di selezionare l'impresa titolata alla realizzazione degli impianti sul proprio territorio. L'atto del Comune costituisce una mera espressione di volontà endoprocedimentale (sia che venga riferito al sub-procedimento di screening ambientale, sia che venga riferito al procedimento ex art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale) e, come tale, non determina l'arresto dell'iter del procedimento e neppure preclude il suo esito favorevole. Esso dunque non arreca una diretta ed immediata lesione agli interessi della ricorrente e non è perciò autonomamente impugnabile.»

*T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14/09/2010, n. 3470*

■ «In tema di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalle predette fonti, quali le pale eoliche, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle competenti Autorità nel rispetto delle normative concernenti la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico ed alla previa convocazione della Conferenza dei Servizi. La procedura della succitata conferenza non è però aperta ad un numero indefinito di soggetti potenzialmente interessati alla tutela del patrimonio culturale, ma solo a quanti la disciplina di settore ha ritenuto direttamente coinvolti dall'intervento in parola, ovvero coloro il cui territorio è direttamente destinato a sopportare le opere necessarie alla realizzazione di tale impianto. Ne discende che non è prevista, in tale conferenza, la partecipazione di tutti i Comuni limitrofi all'area dell'impianto, atteso che essi non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso e, conseguentemente, la loro mancanza non è censurabile non sussistendo la violazione dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990. Ciò detto, nel caso di specie, si è ritenuta illegittima la sentenza oggetto di impugnazione laddove aveva ritenuto necessaria la presenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi di tutti i Comuni nonché delle Unioni di Comuni gravitanti intorno all'area in cui si sarebbe dovuto installare l'impianto eolico.»

*Consiglio di Stato, sez. VI, 13/09/2010, n. 6562*

■ «Si è già osservato in fattispecie analoghe a quella in esame che dal testo dell'art. 12 D. Leg.vo 387/03 si evince l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella «conferenza di servizi» ai fini del rilascio di una «autorizzazione unica». E si è rilevato che a siffatto «favor legis» (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia (cfr., fra le altre, sentenze n. 1539 del 25 settembre 2009 e n. 3253 del 19 marzo 2010). Ne discende, in conclusione, che il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell'art.2 della L. n.241/90, ferma restando la facoltà della P.A. di eventualmente chiedere inte-

grazione documentale alla ricorrente, in virtù dell'entrata in vigore del PEARS. Al riguardo, il Collegio non ignora che con recente sentenza n. 965 del 28 giugno 2010, il C.G.A. nel riformare la sentenza n. 1691 del 20 ottobre 2009, emessa da questa Sezione in fattispecie analoga alla presente, pur ritenendo che «in linea di principio non si può mettere in discussione la regola legale dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato (con specifico riferimento al D. Leg.vo n. 387 del 2003), in forza della rispondenza di tale obbligo «ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione», ha considerato che «con l'entrata in vigore del piano energetico, che ingloba, nel suo contesto, regole procedurali immediatamente applicabili anche nei riguardi delle istanze non ancora definite, con necessità che le stesse siano integrate per adeguarsi alle nuove prescrizioni, quale che sia lo stato della procedura», per cui la società interessata alla realizzazione dell'impianto «è comunque tenuta alla presentazione delle integrazioni richieste» e da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all'Amministrazione l'intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale». Osserva, tuttavia, il Collegio che la predetta decisione è stata emessa dal C.G.A. in data 17 dicembre 2009, e cioè anteriormente alle sentenze nn. 11), 124 e 168 del 2010, con le quali la Corte Costituzionale ha ancora una volta ribadito che le Regioni, nel disciplinare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, «sono tenute al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale» e, in particolare, il principio fissato dall'art. 12, comma 4, del D.L.vo n. 387/2003, il quale stabilisce «il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti». Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve esser annullato.» [Fattispecie in cui è stato impugnato il silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione regionale sulla domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999,90 Kw]  
*T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 28/07/2010, n. 9042*

■ «Sotto diversa angolazione e venendo al merito della controversia, deve del pari ribadirsi la competenza territoriale del TAR molisano atteso che il decreto recante la valutazione di impatto ambientale produce effetti limitati al territorio della Regione Molise. Se infatti, in via generale, la localizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è certamente idoneo ad intercettare interessi pubblici di dimensione ultraregionale, occorre tuttavia osservare che il legislatore ha inteso riconoscere distinta ed autonoma evidenza ai vari interessi pubblici implicati nel relativo procedimento e, tra questi, a quello ambientale. A tal fine ha delineato un procedimento complesso, un vero e proprio «procedimento di procedimenti» scandito cioè in subprocedimenti autonomi, di volta in volta finalizzati all'esame degli aspetti ambientali, di quelli propri del demanio marittimo ed infine di quelli direttamente connessi alla produzione dell'energia elettrica. Con l'art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 1, comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha inteso infine riconoscere alla verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub procedimento autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile. Se l'interesse all'approvvigionamento energetico ha certamente dimensione ultraregionale e viene affidato alla valutazione del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica e se analoga dimensione ultraregionale riveste l'interesse alla navigazione ed all'utilizzo del demanio marittimo, affidato alla ponderazione dell'autorità marittima nell'ambito dell'ulteriore autonomo subprocedimento di rilascio della concessione demaniale all'uopo prevista (cfr. art. 12, comma 3 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), non può del pari accedersi alla prospettazione volta a riconoscere all'interesse ambientale, inciso dall'opera in questione, analoga dimensione ultraregionale. Ciò in quanto gli effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati dall'impianto di produzione di energia elettrica alle varie componenti del valore ambientale (uomo, flora, fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio culturale ex art. 4 d. lgs. 152/2006) non può prescindere dal criterio della vicinitas in quanto il

maggiore o minore impatto dell'opera sui fattori ambientali è strettamente collegato alla dimensione spaziale e ciò soprattutto in presenza di impianti non inquinanti ma ad elevato «impatto visivo». La localizzazione dell'opera in questione infatti non intercetta un valore ambientale anonimo ed indefinito bensì quelle componenti, geograficamente determinate e delimitate, che assumono le forme e le caratteristiche proprie delle bellezze panoramiche del territorio molisano, come pure dell'ecosistema e delle comunità presenti in quella determinata zona e, con maggiore evidenza, di quelle componenti presenti sulla fascia costiera molisana e sul territorio a quella immediatamente prossimo.» (Fattispecie relativa a ricorso contro il decreto ministeriale con cui era stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto di una centrale eolica offshore per la produzione di energia di fronte alla costa di Termoli).

*T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 23/07/2010, n. 374*

■ «L'esposizione delle ragioni della decisione presuppone una breve disamina del quadro normativo vigente in materia di impianti eolici. Con il D. Leg.vo 29 dicembre 2003 n. 387 è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE che persegue lo sviluppo e l'incremento dell'utilizzo di energie rinnovabili, sul presupposto che «Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni» (3° considerando). L'art. 12 del citato decreto (modificato dal comma 158 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244), dopo aver disposto che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, statuisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine è convocata dalla Regione una conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico da concludersi nel termine massimo di 180 giorni, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla L. n. 241/1990. Con specifico riferimento al c.d. «minieolico», l'art. 2, primo comma lett. e), definisce «di microgenerazione» gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 Mw elettrico, alimentate dalle fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Giova sottolineare che per tali impianti, l'ordinamento giuridico prevede in generale un regime autorizzativo semplificato, ai sensi dell'art. 1, commi 85 e 86 della L. 23 agosto 2004 n. 239. L'art. 12, quinto comma, del D. Leg.vo 387/2003 prevede che, allorché la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto (fissata per l'eolico in 60 Kw), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, con conseguente inoperatività della disciplina sull'autorizzazione unica regionale. Con specifico riferimento alla ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, occorre rammentare che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), la disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti di energia eolica incide sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rientrando nella competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, da

esercitarsi quindi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato. [...] Le disposizioni di cui al D. Leg.vo n. 387/2003 e alla deliberazione di giunta regionale campana n. 1955/2006 non escludono il potere del Comune di disciplinare l'uso del territorio al fine di procedere ad una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici, tenuto conto dell'elevato numero di richieste di autorizzazione e della necessità di evitare possibili sovrapposizioni ed interferenze tra parchi eolici con potenza superiore ad 1 Mw ed impianti di micro generazione. [...] Questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 gennaio 2009 n. 530) ha osservato che la realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento tra l'interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti «pulite» e rinnovabili. Non c'è dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall'altra, essi incidono negativamente sul paesaggio: com'è noto, le zone di maggiore ventosità sono proprio quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e, conseguentemente, il legislatore stesso prevede che siano assunte le opportune misure atte «ad assicurare un corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio» (art. 12, decimo comma, del D. Leg.vo n. 387/03).»

*T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 22/07/2010, n. 16938*

■ «Non possono sussistere dubbi in ordine all'obbligo dell'Amministrazione Regionale di concludere il procedimento instaurato a seguito dell'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del D. Leg.vo 29 dicembre 2003, n. 387, presentata dalla ricorrente, con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell'art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento del privato. Del resto, nella fattispecie, è ormai decorso il termine di 180 giorni per la definizione del procedimento previsto dall'art. 12, 4° comma del D. Leg.vo 29 dicembre 2003, n. 387; sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che la realizzazione dell'opera possa essere soggetta a V.I.A. (nella fattispecie, è, infatti, ormai decorsa anche la sospensione per un massimo di 90 giorni prevista dall'art. 14-ter, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'ipotesi di interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale). [Fattispecie in cui è stato impugnato il silenzio serbato dall'amministrazione regionale sulla domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,99376 MW]

*T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21/07/2010, n. 1799*

■ «La sentenza appellata non può essere condivisa nella parte in cui ha ritenuto che nella controversia in esame fosse irrilevante la sopravvenienza del piano energetico, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana pubblicato nella G.U.R.S. n. 17 del 27 marzo 2009. In linea di principio, non si può mettere in discussione la regola legale dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato (con specifico riferimento al D. Leg.von. 387 del 2003), in forza della rispondenza di tale obbligo «ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione».

Tuttavia preminente ed assorbente è il rilievo che - con l'entrata in vigore del piano energetico, che ingloba, nel suo contesto, regole procedurali immediatamente applicabili anche nei riguardi delle istanze non ancora definite, con necessità che le stesse siano integrate per adeguarsi alle nuove prescrizioni, quale che sia lo stato della procedura - necessariamente, al fine di conseguire il bene della vita sperato (l'autorizzazione alla installazione dell'impianto) la società ricorrente avverso l'inerzia, nel presente giudizio, è comunque tenuta alla presentazione delle integrazioni richieste, ed altrettanto necessariamente, da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all'Amministrazione

l'intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale, sul quale è del tutto influente l'ordine impartito dal giudice in relazione alla originaria istanza, con impossibilità per l'interessato di avvalersene, in caso di (nuova) inerzia, per la nomina di un commissario ad acta.»

*Cons.giust.amm. Sicilia, 28/06/2010, n. 965*

■ «Sta di fatto che l'area interessata dall'intervento è agricola e, ai sensi dell'art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...] A tal punto, per completezza, va osservato che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, commi 1 e 2 della legge regionale n. 31 del 2008, nella parte in cui prevedeva per alcuni impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come l'eolica, la disciplina della d.i.a. anche per potenze superiori a quelle previste dalla tabella A allegata al d. lgv. n. 387 del 2003, intervenuta medio tempore per effetto della sentenza n. 119 del 26 marzo 2010 della Corte Costituzionale - il cui principio sostanziale potrebbe valere anche per le fattispecie disciplinate dall'art. 27 della precedente legge reg. n. 1 del 2008, poiché anche questa norma prevedeva la procedura della d.i.a. per potenze superiori a quelle previste dal d. lgv. n. 387 del 2003 - non può produrre alcun effetto sulla fattispecie in questione che, oltre ad essere disciplinata da legge non interessata direttamente dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 26 marzo 2010, si era, comunque, già perfezionata alla data di pubblicazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale.»

*T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24/06/2010, n. 2637*

■ «Nell'esegesi degli artt. 139 e 146, D. Leg.vo n. 42/2004, si deve ritenere che il sopravvenuto vincolo paesaggistico non è opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e di cui sia già iniziata l'esecuzione; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l'esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto autorizzato. Invece, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l'esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato. [...] All'ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l'inizio non vi sia stato per *factum principis* non imputabile all'interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare. [...] Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'esecuzione del giudicato trova ostacolo e limite nelle sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando irrilevanti solo le sopravvenienze successive alla notificazione medesima; siffatto orientamento è stato affermato soprattutto con riferimento alle sopravvenienze in materia di edilizia e urbanistica, rispetto a provvedimenti di diniego di concessione edilizia, annullati in sede giurisdizionale, e ha la sua giustificazione nella circostanza che l'interesse all'esecuzione del giudicato in materia edilizia-urbanistica deve essere mediato con l'interesse generale al rispetto dei nuovi assetti in materia nel frattempo intervenuti; più in generale, può affermarsi che le sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notifica della sentenza costituiscono un ostacolo e un limite all'esecuzione del giudicato laddove le stesse comportino un diverso assetto dei pubblici interessi che sia inconciliabile con l'interesse privato salvaguardato dal giudicato; ove siffatta inconciliabilità non vi sia, deve invece darsi piena espansione alla regola secondo cui la durata del processo non deve andare in danno della parte vittoriosa, e la parte vittoriosa ha diritto all'esecuzione del giudicato in base allo stato di fatto

e di diritto vigente al momento dell'adozione degli atti lesivi caducati in sede giurisdizionale (Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5816).» [Sentenza pronunciata all'esito di un giudizio instaurato per l'ottemperanza di una decisione del Consiglio di Stato, resa tra le parti, concernente un'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di energia elettrica di fonte eolica da 32 MW]

*Consiglio di Stato, sez. VI, 17/06/2010, n. 3851*

■ «L'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22 del 2009, crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di impianti caratterizzati da determinate capacità di generazione, derogatoria rispetto all'assetto delineato dal D. Leg.vo n. 387 del 2003, che all'art. 12 assoggetta la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso D. Leg.vo n. 387 del 2003, ne subordina la costruzione e l'esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA). L'autorizzazione unica regionale prevista dal D. Leg.vo n. 387 del 2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta una procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale (ordinanza n. 203 del 2006). Ulteriore profilo di illegittimità della norma regionale si rileva nell'aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al D. Leg.vo n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze n. 119 e n. 124 del 2010).»

*Corte Costituzionale, 04/06/2010, n. 194*

■ «Il testo originario del D. Leg.vo n. 152 del 2006 (vigente fino al 12 febbraio 2008) attribuiva la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale allo Stato o alle Regioni secondo la competenza ad autorizzare il progetto da esaminare. L'art. 12 del D. Leg.vo n. 387 del 2003, recante, come detto, attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di energia alternativa prevedeva, a sua volta, la competenza regionale in ordine alla autorizzazione degli impianti di energie alternative (e, tra essi, pertanto, di quelli ad energia eolica). Dal combinato disposto di tali disposizioni, pertanto, derivava che la competenza in ordine alla autorizzazione ed alla VIA di tutti gli impianti eolici era regionale (salva la necessaria partecipazione ai lavori della relativa conferenza di servizi del Ministero per i beni e le attività culturali, in caso di impianti in aree paesistiche, e del Ministero dell'ambiente). L'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008), ha, tuttavia, modificato l'art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, prevedendo, per quanto interessa il presente giudizio, la attribuzione allo Stato della competenza in ordine agli impianti eolici off shore. Dopo la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore (quali quelli per cui è causa) è, pertanto, passata allo Stato e, con essa, è passata allo Stato anche la competenza in ordine alla VIA (mentre è rimasta alle Regioni quella relativa ad ogni impianto eolico su terra). A partire dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), invece, la competenza in ordine alla VIA per tutti gli impianti eolici (su terra o off-

shore) è stata attribuita alle Regioni. Conseguentemente in caso di impianti off-shore si è prevista una duplicità di competenze: statale in ordine alla autorizzazione dell'impianto, regionale in ordine alla VIA. Il D. Leg.vo n. 4 del 2008, oltre a dettare una diversa disciplina per l'avvenire, ha regolato il regime transitorio applicabile alle domande di VIA pendenti alla data della sua entrata in vigore. In particolare l'art. 1, comma 3 (che introduce l'art. 35, comma 2-ter, del d. lgs. n. 152 del 2006) e l'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo n. 4 del 2008, prevedono che la valutazione di impatto ambientale delle domande pendenti continua ad essere effettuata dalla autorità competente al momento della presentazione della relativa istanza dalla parte interessata.»

*Corte Costituzionale, 13/05/2010, n. 171*

■ «Il termine di 180 giorni previsto dall'art. 12, comma 4, del D. Leg.vo 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ha natura perentoria, bensì acceleratoria e, pertanto, il suo superamento, pur abilitando il soggetto richiedente a sollecitare, anche facendo ricorso all'autorità giurisdizionale, la conclusione del procedimento, non priva la regione procedente del potere di adottare il provvedimento finale.»

*Consiglio di Stato, sez. V, 11/05/2010, n. 2825*

■ «La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 2009 è fondata. La denunciata disposizione prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in oggetto, sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee guida regionali. Dal canto suo, l'art. 12, comma 4, del D. Leg.vo n. 387 del 2003, dispone che «il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni». Questa Corte ha più volte statuito che l'evocato art. 12, comma 4, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» e volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenza n. 364 del 2006; analogamente le sentenze n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009). Al contrario, l'impugnata previsione legislativa regionale non fissa alcun termine massimo di sospensione, giacché, nel testo attualmente vigente, rinvia ad un momento – l'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali di insediamento dei predetti impianti – non puntualmente definito. L'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2009 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del D. Leg.vo n. 387 del 2003.»

*Corte Costituzionale, 06/05/2010, n. 168*

■ «Come noto, la DIA nasce da esigenze di semplificazione e di liberalizzazione del sistema. In particolare, nel settore urbanistico tale esigenza si manifesta per lo più in ordine agli interventi (c.d. minori) di non rilevante impatto urbanistico. Per quanto riguarda poi gli impianti di energia rinnovabile, tale esigenza riveste natura ancor più accentuata se solo si tiene in debito conto, da un lato, che gli stessi sono considerati dalla normativa nazionale (D. Leg.vo n. 387 del 2003) come opere di interesse pubblico; dall'altro lato, che la normativa comunitaria di riferimento (2001/77/CE), nell'ottica di una progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia, esprime un netto «favor» per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili e per la realizzazione dei relativi impianti: in tale prospettiva, il legislatore comunitario impone così agli stati membri di rimuovere ogni ostacolo normativo o di altro tipo (es. amministrativo, come nella specie)

all'aumento della produzione di elettricità di questo tipo. Atteso l'obiettivo di massima semplificazione perseguito sia dalla DIA edilizia in sé, sia – e soprattutto – dalla normativa in materia di impianti di energia rinnovabile (come si evince dal citato quadro regolatorio nazionale e comunitario), ne deriva che ogni tipo di adempimento istruttorio posto a carico del privato debba essere soggetto ad un criterio di stretta interpretazione ed applicazione. [...] Resta ovviamente ferma la facoltà del Comune – anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché dalla legge regionale n. 31 del 2008, circa le aree di particolare pregio agricolo – di introdurre preventivamente discipline regolatrici degli impianti in questione sia a livello di strumentazione urbanistica (per quanto attiene ai criteri ed ai limiti di localizzazione) sia sul piano regolamentare (per quanto attiene in particolare al procedimento istruttorio, in diretta applicazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.), di modo che un siffatto quadro normativo comunale possa poi fungere da parametro di conformità dei successivi interventi proposti mediante DIA. Nella prospettiva sopra delineata deve peraltro considerarsi che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, benché di interesse pubblico, non sono comunque classificabili quali opere pubbliche. Pertanto, la richiesta di documentazione progettuale di cui al DPR n. 554 del 1999 [recante: «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni» n.d.r.] appare non solo ultronea ma altresì non pertinente.»

*T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 30/04/2010, n. 1064*

■ «L'eventuale illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003, non può dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla valutazione negativa di compatibilità ambientale, stante l'autonoma funzione di quest'ultima (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 563/2006).»

*T.A.R. Toscana, sez. II, 20/04/2010, n. 986*

■ «È contraria all'art. 41, cost., la norma del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (P.E.A.R.S.) che, in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, limita la circolazione giuridica delle posizioni d'interesse connesse alla realizzazione di impianti eolici. [...] È illegittima la norma del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (P.E.A.R.S.) che, in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevede una specifica distanza tra gli impianti, sia perché tale distanza minima non è ancorata ad alcun plausibile parametro tecnico o scientifico, sia perché la previsione generalizzata di tale misura per siti anche molto diversi fra loro porta inevitabilmente al trattamento eguale di situazioni diverse. [...] È contraria agli artt.43 e 49, Tr. CE, la norma del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (P.E.A.R.S.) che impedisce alle imprese non aventi sede legale in Sicilia di potere chiedere l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»

*T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 14/04/2010, n. 5146*

■ «Il termine di centottanta giorni entro cui l'Amministrazione deve provvedere sulla richiesta di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è perentorio, sicché non può dubitarsi che, scaduto inutilmente tale termine, il soggetto interessato possa ricorrere contro l'inerzia della p.a. ai sensi dell'art. 21 bis, l. Tar.»

*T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 09/04/2010, n. 1869*

■ «Per misure di compensazione s'intende, in genere, la monetizzazione degli effetti negativi che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna a devolvere, all'ente locale cui compete l'autorizzazione, determinati servizi o pre-

stazioni. La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12, comma 6, del D. Leg.vo n. 387 del 2003. Sono, al contrario, ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente.»

*Corte Costituzionale, 01/04/2010, n. 124*

■ «Il punto 4.2, lettera i), dell'Allegato sub 1 della legge regionale della Calabria n. 42 del 2008, nella parte in cui prevede che la domanda di autorizzazione (per gli impianti di potenza superiore a 500 Kwe), sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto contrasta con l'art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale indicato dalla norma regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.»

*Corte Costituzionale, 01/04/2010, n. 124*

■ «L'art. 12 comma 10 del D. Leg.vo n. 387 del 2003 abilita le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Al momento non risulta che queste ultime siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata (sentenza n. 282 del 2009). Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009).»

*Corte Costituzionale, 01/04/2010, n. 124*

■ «Il punto 2.3 dell'Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008 si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003, il quale fissa i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Il legislatore regionale ha infatti assunto un criterio di individuazione degli impianti autorizzabili sulla base della mera denuncia di attività, difforme da quello del legislatore statale che, senza tener conto della tipologia della fonte utilizzata, fissa in un'unica soglia di produzione il limite che consente l'accesso al procedimento di DIA. L'eterogeneità delle discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende palese anche la violazione dell'art. 12, comma 5, del D. Leg.vo n. 387 del 2003, che consente l'individuazione di soglie diverse di potenza rispetto a quelle indicate dalla tabella, ma solo a seguito di un procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il quale impedisce ogni autonomo intervento legislativo regionale (sentenze n. 282 e n. 166 del 2009).»

*Corte Costituzionale, 01/04/2010, n. 124*

■ «Va rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili. Il legislatore nazionale ha recepito tali indirizzi con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dal quale è possibile ricavare i principi fondamentali della sopra indicata materia (ex plurimis sentenza n. 364 del 2006). A tal fine è opportuno sin d'ora rilevare che l'art. 12, comma 4, del D. Leg.vo n. 387 del 2003 non ha perso la natura di principio fondamentale per effetto della sua modifica ad opera dell'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). Sul punto va osservato che detta novella non ha inciso sul termine di conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dall'art. 12, ma ha solo previsto una ulteriore possibile fase di quest'ultimo, non potendosi da ciò ritenere venuta meno la cogenza dell'indicato termine. Va poi ulteriormente osservato che, successivamente alla modifica sopra indicata, l'art. 27, comma 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), ha eliminato il periodo introdotto dall'art. 2 della legge n. 244 del 2007.»

*Corte Costituzionale, 01/04/2010, n. 124*

■ «La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12 del D. Leg.vo n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE). Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene «compensato» dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. (cfr. sent. Corte Cost. n. 248/2006). Sotto questo profilo, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.r. Puglia n. 31/2008, sollevata in riferimento all'art. 117, c. 3 Cost. . E' da escludere anche il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. La norma regionale non preclude infatti il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili ad operatori non industriali: essa stabilisce semplicemente, ai fini del riequilibrio ambientale, che, ove il proponente sia operatore industriale, l'accordo pre-autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso della diminuzione delle quantità delle emissioni inquinanti delle industrie di cui l'operatore stesso è titolare.»

*Corte Costituzionale, 26/03/2010, n. 119*

■ «La mancata approvazione, da parte dello Stato, delle linee guida previste dall'art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003 non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del D. Leg.vo n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009). Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, cc. 1, 2 e 3 della L.R. Puglia n. 31/2008, pur essendo

opportuno affermare la necessità, al fine del perseguimento della esigenza di contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, che lo Stato assuma l'iniziativa di attivare la procedura di cooperazione prevista per l'elaborazione delle linee guida.»

*Corte Costituzionale, 26/03/2010, n. 119*

■ «La costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all'autorizzazione unica (art. 12, comma 3, del D. Leg.vo n. 387 del 2003). Sussiste una procedura autorizzativa semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie indicate (tabella A, allegata al medesimo decreto legislativo), diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'art. 3 della legge regionale Puglia n. 31 del 2008 - per alcune tipologie di impianti specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas - ha previsto l'estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al D. Leg.vo n. 387 del 2003. Detta norma regionale, limitatamente ai commi 1 e 2, è illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.»

*Corte Costituzionale, 26/03/2010, n. 119*

■ «Alla luce dell'art. 12 del D. Leg.vo n. 387/2003, in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 364/2006 (secondo cui «L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo»), deve ritenersi che le priorità perseguite nella materia dal legislatore siano la semplificazione amministrativa e la celerità procedimentale (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 144/2007). L'inerzia mantenuta dalla Regione a fronte di un'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico viola pertanto la normativa di riferimento, la quale impone invece la definizione del procedimento, mediante adozione di un espresso provvedimento, nel termine di 180 giorni dalla data in cui vi è stata l'attivazione dell'iter. In mancanza di ciò, deve allora concludersi che, ai sensi del novellato art. 2 L. 241/1990 (e senza necessità di inoltro di ulteriore diffida all'Amministrazione inadempiente), nella fattispecie in esame si è verificata appunto una situazione di illegittima omissione a provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente, ragion per cui in questa sede, ai sensi dell'art. 21 bis co. II L. 1034/1971, va fatta declaratoria dell'obbligo della Regione Campania di adottare in proposito un provvedimento espresso e motivato (positivo o negativo che sia) nel termine di gg. 90 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.» [Nella fattispecie è stato impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione regionale su domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, con potenza di 4,9984 MWp]

*T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25/03/2010, n. 1652*